

Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 66

Interpretazione autentica dell' articolo 96 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75

1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 96, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come aggiunto dall' articolo 40 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la maggiorazione del 5 per cento viene computata sulle somme da restituire una sola volta, e non anno per anno.